

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA**

N. prot. 975/04 INF.

Pistoia 5.06.2004

OGGETTO: Richiesta parere

**→ Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Presidenza
Settore Politiche per la sicurezza urbana
-alla c.a. del dott. Marco Andrea SENIGA-
FIRENZE**

e p.c. **S.E. il Procuratore Generale presso
la Corte d'Appello di FIRENZE**

e p.c. **S.E. il Prefetto della provincia di PISTOIA**

La "quaestio iuris" riguarda la competenza territoriale degli agenti dei comandi di Polizia Municipale dei singoli comuni, nei casi in cui questi ultimi procedano a stipulare, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo n°267/2000, una convenzione al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di vigilanza sul territorio, come accaduto per i comuni di Massa e Cozzale, Buggiano, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese e Uzzano.

Partendo dalle condivisibili premesse fatte da codesto Ufficio circa la "ratio" dell'art. 118 della Costituzione, come novellato dalla L. cost. n°3/2001, che ha esaltato l'autonomia dei singoli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, rileviamo che, ai sensi dell'art. 57 comma II° lett. b) c.p.p., lo status di agenti di polizia giudiziaria assunto dalle "guardie dei comuni", a differenza di quanto previsto per le altre categorie di pubblici ufficiali elencate nella medesima disposizione, incontra un duplice limite: accanto al requisito temporale, che circoscrive la loro qualifica al solo momento in cui prestano il servizio, esiste un limite territoriale coincidente con quello dell'ente di appartenenza.

E' evidente, quindi, che se tali agenti di polizia giudiziaria ripetono la loro competenza da quella dell'ente, e se l'ente, in forza dell'autonomia riconosciutagli dalla legge, può allargare l'ambito territoriale dei suoi servizi in modo da gestirli in modo più efficace, come previsto dall'art. 30 D.L.vo n°267/2000, gli agenti della polizia municipale potranno svolgere in pieno le loro funzioni nel territorio di tutti i comuni che hanno aderito alla convenzione.

Ogni diversa soluzione frustrerebbe la ratio stessa dell'art. 30 D.L.vo n°267/2000.

Con la speranza di poter contribuire a risolvere i problemi interpretativi insorti, si porgono i nostri ossequi.

**Il Procuratore della Repubblica
dott. Tindari Baglione
dott. Luciano Costantini Sost.**

T. Baglione
Luciano Costantini